

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 novembre 2019


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA	REGIONE TOSCANA	REGIONE BASILICATA
<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 16.</p> <p>Disposizioni a favore del contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e per la promozione della formazione del personale sanitario. (19R00350) Pag. 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 44.</p> <p>Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32-quater della l.r. 82/2015. (19R00338) Pag. 2</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 45.</p> <p>Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009. (19R00339) Pag. 8</p> <p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 47.</p> <p>I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana. Modifiche alla l.r. 10/2019. (19R00340) Pag. 11</p> <p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 48.</p> <p>Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018 (19R00341) Pag. 12</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2019, n. 46/R.</p> <p>Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale). (19R00345) Pag. 13</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 11.</p> <p>Rendiconto esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARD-SU). (19R00351) Pag. 16</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 12.</p> <p>Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (AL-SIA). (19R00352) Pag. 16</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 13.</p> <p>Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). (19R00353) Pag. 17</p>





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 16.

Disposizioni a favore del contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e per la promozione della formazione del personale sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 - Parte I - del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Liguria riconosce quali diagnosi riconducibili ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione quelle ricomprese nel documento recante le linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione recepito dall'Accordo Stato Regioni del 22 giugno 2017.

2. La Regione Liguria contrasta i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con interventi mirati alla prevenzione, al riconoscimento e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni con particolare attenzione all'età evolutiva.

Art. 2.

Formazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono promosse attività formative rivolte a tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti nella presa in carico dei pazienti con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, ivi inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Art. 3.

Azioni per il riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione

1. La Giunta regionale promuove, in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni del Ministero della salute, l'attivazione del codice lilla al pronto soccorso pediatrico dell'Istituto Giannina Gaslini, assicurando la debita formazione degli operatori e il coinvolgimento dei familiari nel primo riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

Art. 4.

Potenziamento dell'ambulatorio pediatrico

1. È potenziato presso l'Istituto Giannina Gaslini un ambulatorio per i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione dedicato ai pazienti fino ai quattordici anni con estensione fino ai diciotto anni del percorso di cura.

Art. 5.

Equipe medica

1. Ogni setting assistenziale (ambulatorio specialistico, servizio diurno, ricovero ospedaliero riabilitativo e ricovero presso struttura residenziale territoriale extra ospedaliera) dovrà prevedere un'equipe multidisciplinare con formazione specifica sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

Art. 6.

Setting assistenziale

1. Ogni setting assistenziale dovrà garantire un servizio adeguato a soddisfare la «domanda di aiuto» che proviene dal paziente e/o dalla famiglia. Al termine della fase diagnostica, verrà presentato al paziente e alla famiglia un progetto terapeutico, espressione concreta della presa in carico da parte del servizio che comprende il coinvolgimento della famiglia, la quale dovrà essere altresì formata per agevolare un tempestivo recupero.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa con l'adozione di linee di indirizzo per la presa in carico dei pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

Art. 8.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 luglio 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis)

19R00350



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 44.

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32-quater della l.r. 82/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *n)* e *z)*, e l'art. 63 dello Statuto;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'art. 36;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 17 aprile 2019;

Considerato che:

1. Il Consorzio per la zona industriale apuana è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana) allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private per il completamento della zona industriale apuana; esso rientra nella categoria dei consorzi di sviluppo industriale che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo, oltre che di favorire condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

2. Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016» relative alla seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale apuana e il commissariamento dello stesso consorzio (articoli da 32-bis a 32-septies);

3. Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale hanno evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile, che vede, quale attore direttamente coinvolto, la Regione Toscana, nonché ad una ridefinizione della «governance», prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un comitato d'area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio;

4. Vengono ridefiniti i compiti e le attribuzioni del Consorzio, prevedendo anche nuove funzioni, comunque connesse alla promozione industriale, sulla base delle funzioni e delle attribuzioni già assegnate ai consorzi industriali dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) che costituisce la normativa generale di riferimento in materia;

5. La nuova disciplina prevede il controllo della Regione Toscana sull'attività del Consorzio, sia nella fase di programmazione, sia nella fase di gestione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese);

6. Si è ritenuto di accogliere il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.


Oggetto

1. La presente legge disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio per la zona industriale apuana, di seguito definito «consorzio», istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana), in conformità all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

Art. 2.

Finalità

1. La regione procede al riassetto del consorzio a sostegno dei processi di reindustrializzazione e di promozione del territorio della zona apuana.



2. La regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio apuano.

3. La regione armonizza i compiti svolti dal consorzio con quelli degli enti che operano nell'area industriale.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CONSORZIO

Capo I NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

Art. 3.

Natura giuridica

1. Il consorzio è ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36 della legge n. 317/1991, ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

Art. 4.

Costituzione e partecipazione

1. Il consorzio è costituito dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara, dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara.

2. Al consorzio può aderire l'Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, previa intesa con lo stesso.

3. Al consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.

4. Lo statuto del consorzio definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati. Alla regione è attribuito il cinquanta per cento più uno dei diritti di voto.

Art. 5.

Funzioni

1. In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e di Carrara, il consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.

2. Il consorzio provvede in particolare a:

a) individuare e acquisire, anche su proposta della regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;

b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;

d) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;

e) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza del consorzio come definita al comma 1.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze il consorzio può proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici.

4. Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

Capo II

ORGANI

Art. 6.

Organi

1. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea;

b) l'amministratore unico con funzioni di direzione del consorzio;

c) il revisore contabile unico;

d) il comitato d'area.


2. La designazione dell'amministratore unico con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico e del comitato d'area sono effettuate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).

Art. 7.

Assemblea

1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.

2. La regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.



3. Spetta all'assemblea:
- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
 - c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
 - d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
 - e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
 - f) approvare la dotazione organica del consorzio;
 - g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
 - h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
 - i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
 - l) nominare l'amministratore unico;
 - h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
 - i) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui all'art. 15;
 - j) determinare il trattamento economico dell'amministratore unico di cui all'art. 8, comma 5.

4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.

5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.

6. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).

7. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente.

Art. 8.

Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:

a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;

b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;

c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'assemblea.

4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.


5. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell'ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

6. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.

7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.



Art. 9.

Revisore contabile unico

1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.

2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:

a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispose le relazioni e i pareri di accompagnamento;

b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010.

7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 10.

Indennità del revisore contabile unico

1. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell'indennità spettante al Presidente della giunta regionale.

2. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico del bilancio del consorzio.

Art. 11.

Decadenza e revoca

1. In caso di revoca dell'amministratore unico, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo amministratore entro il termine di novanta giorni e con le modalità di cui all'art. 8, comma 1.

2. L'assemblea revoca la nomina dell'amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla legge regionale n. 5/2008, anche per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività.

3. Qualora l'assemblea non provveda alla revoca della nomina nei casi di cui al comma 2 vi provvede il Presidente della giunta regionale.

4. A seguito della revoca della nomina il contratto dell'amministratore è risolto anticipatamente.

5. Il Consiglio regionale revoca l'incarico conferito al revisore contabile con le stesse modalità della nomina, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminabili e provvede alla nomina del nuovo revisore.

Art. 12.

Comitato d'area

1. È costituito un comitato d'area composto da:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.

2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d'area sono definite con deliberazione della giunta regionale.

3. I componenti del comitato d'area sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

4. Il comitato d'area è presieduto dal Presidente della giunta regionale, o suo delegato.


5. Il comitato d'area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l'amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.

6. Il comitato d'area può formulare proposte per la programmazione dell'attività del consorzio.

7. Il comitato d'area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell'amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.

8. Alle sedute del comitato d'area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.

9. La partecipazione al comitato d'area è a titolo gratuito.



Capo III

FUNZIONAMENTO

Art. 13.

Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:

a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;

b) individua le competenze degli organi di cui all'art. 6 e ne disciplina il funzionamento;

c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione;

d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;

e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, e le modalità di voto in assemblea;

f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle impresa operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all'art. 15, comma 1.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 14.

Programmazione dell'attività

1. L'amministratore unico predispone annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro cinque giorni, unitamente al parere del revisore contabile.

2. La giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

3. L'assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.

Art. 15.

Risorse economiche

1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:

a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;

b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;

c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;

e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.

2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

Art. 16.

Personale

1. La dotazione organica del consorzio è approvata dall'assemblea su proposta dell'amministratore nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla giunta regionale.

2. Il consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.

3. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*.

Art. 17.

Vigilanza e controllo

1. La giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della regione, che la esercita secondo le modalità previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonché delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della giunta regionale.

3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.

4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la giunta regionale può:

a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.



5. Il Presidente della giunta regionale, su proposta della giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi:

a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;

b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;

c) accertata impossibilità di funzionamento degli organi di cui all'art. 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi;

d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima;

e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.

Art. 18.

Sede

1. Il consorzio ha sede presso gli uffici della Società Sviluppo Toscana S.p.a. ubicati nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara.

TITOLO III FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI CONSORZIATI

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI CONSORZIATI

Art. 19.

Competenze dei comuni in materia di espropriazione

1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 20.

Competenze dei comuni in materia urbanistica

1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni in materia urbanistica.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del consorzio sono adottate dai comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE, TRANSITORI E FINALI

Capo I

NORMA FINANZIARIA

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo annuale di cui all'art. 15 lettera *a)*, stimati in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma n. 01 «Industria PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2019

In diminuzione

Missione n. 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma n. 01 «Industria PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 400.000,00;

Anno 2020

In diminuzione

Missione n. 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma n. 01 «Industria PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 400.000,00;

Anno 2021


In diminuzione

Missione n. 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma n. 01 «Industria PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 400.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Norme transitorie

1. Il Presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina dell'amministratore unico di cui all'art. 8 e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla data di nomina.

2. L'assemblea adegua lo statuto alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'insediamento.

3. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico di cui all'art. 9 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I crediti ed i debiti del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano nella titolarità dello stesso.

5. I soggetti aderenti al consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, manifestano la volontà di continuare ad aderire al consorzio entro sessanta giorni dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine, si intende esercitata la facoltà di recesso.

Art. 23.

Continuità delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 32-quater della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all'art. 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la zona industriale apuana Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015)».

Art. 24.

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell'interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell'imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.

2. A tal fine, entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:

a) l'impiego delle aree industriali e dell'eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;

b) il numero di imprese localizzate nell'ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;

c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

3. A cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977);

b) la legge regionale 14 giugno 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59 del 1985 «Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A.» ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);

c) gli articoli 59, 60 e 61 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

d) la legge regionale 1° aprile 1998, n. 19 (Adesione della Regione Toscana al Consorzio zona industriale apuana);

2. Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00338

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 45.

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 luglio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 2, 3, 10 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 e l'art. 4, comma 1, lettera t), dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal decreto-legge n. 113/2018 convertito dalla legge n. 132/2018, rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone;

2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della legge regionale n. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della legge regionale n. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana;

3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza n. 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della legge regionale n. 29/2009 in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all'istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione;

4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione;

5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione e, in questo quadro costituzionale, la regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale;

6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana, previsti dalle vigenti leggi regionali, garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;

7. La regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali;

8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio-assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale;

9. Nella legge regionale n. 41/2005 si rende pertanto necessario modificare l'art. 5 (Diritto agli interventi e ai servizi), eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona;

10. Nella legge regionale n. 29/2009 si rende necessario modificare l'art. 6 (Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana), specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi è in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione;

Approva la presente legge;

Capo I


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

1. La regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.

2. La regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale.



3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE).

Art. 2.

Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 41/2005

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:

«*b*) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva n. 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 19, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 41 e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2009, N. 29 (NORME PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI NELLA REGIONE TOSCANA).

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/2009

1. Dopo il comma 35 dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integra-

zione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), è inserito il seguente:

«35-*bis*. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale, è comunque garantito:

a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

b) l'accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;

c) l'accesso dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.»

2. Dopo il comma 35-*bis* dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 è inserito il seguente:

«35-*ter*. Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 35-*bis* sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.»

3. Dopo il comma 68 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 è inserito il seguente:

«68-*bis*. La regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva n. 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale), in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi, nonché nel quadro della programmazione integrata socio-sanitaria.»

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00339



LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 47.

I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana. Modifiche alla l.r. 10/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m*) e *v*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 10/2019 rinviano ad atti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale l'indicazione agli uffici degli indirizzi, rispettivamente, per la predisposizione del programma celebrativo della ricorrenza della nascita di Napoleone Bonaparte e per l'emanazione di un bando di erogazione di contributi agli enti locali che si facciano promotori d'iniziativa volte alla celebrazione della figura di Cosimo I de' Medici, primo Granduca di Toscana;

2. Con la deliberazione 25 giugno 2019, n. 60, l'ufficio di Presidenza ha dettato gli indirizzi di cui al punto 1, dando inoltre indicazione per l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10/2019, anche alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro promotrici di iniziative e per la possibilità di adesione alla realizzazione di rilevanti progetti celebrativi anche in collaborazione con istituzioni statali nel quadro delle iniziative relative alla figura di Cosimo I de' Medici;

3. In tale ampliato contesto d'intervento, verificata la disponibilità di risorse, si è ritenuto di procedere allo stanziamento di ulteriori euro 20.000,00 ad integrazione dell'originario stanziamento di euro 50.000,00 previsto per le celebrazioni della figura di Napoleone Bonaparte, e di ulteriori euro 50.000,00 ad integrazione dell'originario stanziamento di euro 80.000,00 previsto per le celebrazioni di Cosimo I de' Medici, dei quali, euro 15.000,00 da destinarsi all'adesione ai progetti rilevanti in collaborazione con istituzioni statali;

4. Verificata la disponibilità di ulteriori risorse appare opportuno destinare un'integrazione di euro 50.000,00 all'originario stanziamento di euro 65.000,00 anche per la celebrazione delle numerose ricorrenze correlate a personalità illustri della Toscana, aggiuntiva rispetto a quelle degli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale n. 10/2019.

Conseguentemente, le originarie previsioni di spesa *una tantum* sull'esercizio 2019 di euro 245.000,00 per spese correnti ed euro 30.000,00 per spese in conto capitale, sono incrementate, per la sola annualità 2019, di euro 120.000,00 per la parte corrente;

5. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espletamento delle procedure di avvio delle selezioni per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10/2019 e per gli ulteriori provvedimenti attuativi delle disposizioni della legge regionale n. 10/2019, si ritiene necessario che la presente legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 10/2019

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana), le parole: «euro 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70.000,00».

Art. 2.

Cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/2019

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2019, è sostituito dal seguente:

«1. Nel cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici, l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale, su proposta del Presidente del consiglio regionale, fornisce indirizzi per l'erogazione dei contributi agli enti locali e alle istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana, da effettuarsi tramite la predisposizione di bandi, o per l'adesione a rilevanti progetti da realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni statali.»


2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l'importo complessivo di euro 130.000,00 di cui euro 115.000,00 da erogarsi ad enti locali e istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana tramite la predisposizione di bandi, ed euro 15.000,00 da erogarsi per l'adesione a rilevanti progetti celebrativi da realizzare anche in collaborazione con istituzioni statali.»

Art. 3.

Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal consiglio regionale. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/2019

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2019 le parole: «euro 65.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 115.000,00».



Art. 4.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2009

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del consiglio regionale 2019-2020-2021:

a) per euro 245.000,00 di cui alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 2 «Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 30.000,00 di cui alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

c) per euro 120.000,00, di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00340

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 48.

Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire, anche nell'anno 2019, gli interventi a favore delle associazioni pro loco già avviati con la legge regionale n. 52/2018, in considerazione del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge;

2. L'efficacia, sotto il profilo della semplificazione del procedimento, della procedura automatica prevista dalla legge regionale n. 52/2018 induce a confermare anche per l'anno 2019 la scelta di tale procedura;

3. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di attuazione della legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge;

Art. 1.

Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 52/2018

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Contributi per l'anno 2019). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi «una tantum» sull'esercizio finanziario 2019, sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore delle associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 2019.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2, secondo i termini di seguito indicati:

a) l'anno di cui all'art. 1, comma 2, è il 2019;

b) il termine di cui all'art. 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;

c) il termine di cui all'art. 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.».

Art. 2.

Norma finanziaria.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/2018

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«1-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art. 2-bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».».



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2019, n. 46/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) e in particolare l'articolo 8;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari);

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Vista la Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari emanata dalla Commissione europea il 18 giugno 2012;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 aprile 2019;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 20 maggio 2019, n. 671 (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 maggio 2018, n. 12 «Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale»). Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto);

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla terza Commissione consiliare nella seduta del 19 giugno 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2019, n. 921;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) il presente regolamento definisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 178/2002, dal regolamento (CE) 852/2004 e dal regolamento (CE) 853/2004;

2. il regolamento ha lo scopo di adottare criteri di flessibilità nella applicazione della normativa nazionale e comunitaria sull'igiene delle produzioni alimentari, in modo da consentire precise attività in determinati contesti rurali anche domestici strettamente connessi alla produzione primaria. Il tutto garantendo il raggiungimento degli obiettivi della suddetta normativa, primi tra tutti la tutela della salute dei consumatori e il rispetto dell'ambiente;

3. di recepire nella sostanza le osservazioni di cui al citato parere espresso dalla terza Commissione consiliare nella seduta 19 giugno 2019 e di apportare al testo del regolamento le modifiche richieste.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

(*articolo 8 della legge regionale n. 12/2018*)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale), di seguito denominata legge regionale e in particolare definisce i requisiti strutturali impiantistici e igienico sanitari per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, destinati alla degustazione e alla vendita diretta al consumatore finale presso l'azienda o sul mercato locale anche ambulante, nella provincia e province contermini, comprese le attività di vendita di cui all'articolo 4, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).



Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ai fini del presente regolamento si definisce:

a) *impresa alimentare*: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge regionale che svolge attività di cui all'articolo 3 della legge regionale;

b) *stabilimento*: l'unità locale, luogo e sede operativa, nella quale viene esercitata l'attività di cui all'articolo 3 della legge regionale;

c) *contaminazione*: la presenza o l'introduzione di un pericolo;

d) *rifiuti*: i rifiuti definiti e disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

e) *sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana*: i sottoprodotti di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

f) *locali polifunzionali*: i locali di cui all'articolo 6 della legge regionale in cui le attività di lavorazione di diversa tipologia possono essere effettuate secondo i criteri del presente regolamento, identificati come tali nella planimetria dello stabilimento da conservare presso lo stabilimento stesso;

g) *locali della civile abitazione*: la cucina, la dispensa, ogni altro locale adibito alla trasformazione o preparazione degli alimenti riportati e identificati nella planimetria catastale;

h) *acqua potabile*: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

i) *acqua pulita*: l'acqua, anche di mare, che non contiene microrganismi, sostanze nocive in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

l) *impianti*: l'allestimento di strutture, macchinari, strumentazioni, necessarie alle attività svolte;

m) *dispositivi*: congegno, apparecchio, elemento utilizzato per compiere una determinata funzione;

n) *presidi*: prodotto o dispositivo che contiene una o più sostanze disinfettanti, germicide, battericide, fungicide, insetticide, topiche da usare contro i corrispondenti organismi nocivi.

Art. 3.

*Locali per le attività
(articolo 8 della legge regionale n. 12/2018)*

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere effettuate dall'impresa alimentare in:

a) locali polifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);

b) locali della civile abitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);

c) altri locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

Art. 4.

Requisiti strutturali e igienico sanitari delle strutture e degli impianti per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018).

1. Le strutture e gli impianti per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento devono:

a) essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti attraverso pulizie e, ove necessario, sanificazioni di pavimenti, pareti, soffitti nei quali deve essere impedita la formazione di condense, ragnatele e materiali di sfaldamento, in particolare se in corrispondenza dei prodotti alimentari, e sottoposti a regolare manutenzione, il tutto riportato nel piano di autocontrollo;

b) risultare idonei a evitare il rischio di contaminazioni da parte degli animali domestici, degli animali allevati e degli animali infestanti;


c) essere utilizzati in modo tale da evitare rischi di contaminazioni crociate.

2. Le superfici in contatto con gli alimenti, anche semilavorati o materie prime, devono essere in buone condizioni, facili da pulire e sanificare; a tal fine si richiedono materiali lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori non dimostrino che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

3. Sono utilizzabili materiali in legno nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2014, n. 347 (Reg. CE 852/2004 - Reg. CE 853/2004 - Reg. CE 1935/2004 - Reg. CE 2023/2006 - D.G.R. 1114/2010 «Linee guida applicative del Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; recepimento accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile 2010»). Approvazione linee guida sull'utilizzo di materiali in legno a contatto con gli alimenti).

4. Laddove le operazioni prevedono il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate.

5. Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e fredda. È fatta salva la possibilità di utilizzo di acqua pulita nel trattamento di pesce o molluschi bivalvi. Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione. Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita; per i molluschi bivalvi, echinodermi,



tunicati marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. L'acqua pulita di mare può essere usata per trattare e lavare i prodotti della pesca, produrre ghiaccio destinato alla refrigerazione dei prodotti della pesca e raffreddare rapidamente i crostacei e i molluschi dopo la loro cottura.

Art. 5.

Requisiti strutturali e igienico sanitari dei locali della civile abitazione, dei locali polifunzionali e di altri locali (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018).

1. Per le attività di cui all'articolo 1 è possibile l'utilizzo della cucina della civile abitazione, purché sia provvista di impianti e di dispositivi rispondenti alle disposizioni del presente regolamento e al piano di autocontrollo, al fine evitare o contenere il pericolo di contaminazioni crociate in generale e in particolare con i prodotti e gli alimenti destinati all'uso domestico.

2. Nel locale polifunzionale possono essere allestiti uno o più spazi da destinare a cucina, con le caratteristiche di cui al comma 1.

3. È possibile l'utilizzo di uno stesso locale, di stessi impianti, per attività di tipologia diversa. Le attività di cui all'articolo 1 possono avvenire contemporaneamente se gli spazi del locale consentono un'adeguata separazione delle lavorazioni, il personale adibito è diverso e vengono adottate procedure riportate nel piano di autocontrollo atte a prevenire le contaminazioni crociate.

4. Ove gli spazi, gli impianti, l'organizzazione e l'impiego degli addetti non consentono contemporaneamente attività di diversa tipologia o qualora si ritenga esista il pericolo di contaminazione crociata, le stesse devono avvenire in momenti diversi, previa preventive sanificazioni, secondo le procedure riportate nello piano di autocontrollo.

5. Gli impianti e gli strumenti utilizzati per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento devono essere omologati ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).

6. Qualora l'impresa alimentare disponga di strutture mobili adibite alle attività di cui all'articolo 4, comma 8-bis del decreto legislativo 228/2001, i requisiti sono quelli previsti dalle disposizioni dell'allegato II, capitolo III del regolamento (CE) 852/2004 e dalla «Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari», emanata dalla Commissione europea.

Art. 6.

Requisiti strutturali e igienico sanitari per il deposito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018).

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, sia in regime di temperatura controllata che ambientale, devono essere depositati e protetti in modo da evitare contaminazioni crociate, ove si ritiene esista tale pericolo, e devono essere sollevati rispetto al pavimento. Deve essere impedita la formazione di condense.

2. Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei prodotti; a tal fine, possono essere utilizzati pozzetti frigo, frigo di tipologia domestica omologati ai sensi della legge n. 186/1968, purché utilizzati in via esclusiva.

Art. 7.

Requisiti igienico sanitari dei lavoratori (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018)

1. Per le attività di cui all'articolo 1 i lavoratori, per mantenere un'adeguata igiene personale, devono avere a disposizione appropriate attrezzature e dispositivi quali:

a) lavandini dotati di rubinetti, per acqua potabile calda e fredda, che riducano il pericolo di contaminazioni (preferibilmente con comandi non azionabili a mano quali leva azionabile a gomito, pedale, cellula fotoelettrica, etc.) e dispositivi o materiali a perdere per asciugarsi le mani;

b) spogliatoio o area appositamente individuata con dispositivo per riporre gli indumenti da lavoro, separati dagli indumenti civili;

c) servizi igienici, anche della civile abitazione, purché provvisti dei dispositivi di cui alla lettera a).

2. Il piano di autocontrollo deve prevedere la procedura per il corretto l'utilizzo al fine di prevenire o contenere il pericolo di contaminazioni.

3. Durante le lavorazioni i lavoratori devono indossare appositi e idonei capi di abbigliamento, tra cui copricapo, vestaglia o grembiule, se si dimostra sufficiente alla protezione degli alimenti dalla contaminazione degli abiti civili sottostanti, e apposite calzature ove ritenuto necessario. Non devono essere indossati monili, orologi o altri accessori.

Art. 8.


Gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti non destinati all'alimentazione (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018)

1. I rifiuti e i sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana devono essere immessi in idonei contenitori, se necessario dotati di apertura a pedale. Devono essere rimossi al più presto dai locali in cui si trovano gli alimenti per evitare che si accumulino e possano costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.

2. I contenitori per i rifiuti o i sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana, utilizzati nei locali di lavorazione devono essere identificati in modo tale da evitare che il materiale in essi contenuto rientri equivocamente nel circuito alimentare.

3. Devono essere individuate specifiche aree per il deposito dei contenitori di cui al comma 1. Tali contenitori, in attesa della dismissione, devono essere mantenuti completamente chiusi.

4. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e manutenzione.



Art. 9.

Requisiti delle attrezzature e materiali di pulizia e sanificazione delle strutture e degli impianti (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018)

1. Le attrezzature, i materiali, i prodotti e i presidi per le pulizie e le sanificazioni delle strutture e degli impianti utilizzati per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento, devono essere mantenuti in apposito locale o comunque opportunamente separati dalle altre attività e dal deposito dei prodotti, semilavorati e materie prime.

2. I prodotti e i presidi utilizzati per la pulizia, il lavaggio e la sanificazione di cui al comma 1, devono essere idoneamente identificati riguardo al contenuto, in modo da evitarne l'uso accidentale nelle attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento degli alimenti e riposti in idonei dispositivi (armadietti, stipi dedicati, etc.).

Art. 10.

*Controllo ufficiale
(articolo 8 della legge regionale n. 12/2018)*

1. Le attività di cui all'articolo 1 e i locali in cui vengono effettuate sono soggetti a controllo ufficiale ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2019

ROSSI

19R00345

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 11.

Rendiconto esercizio finanziario 2018 dell'Agenda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 7 agosto 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 18 e ss.mm.ii., è approvato il rendiconto per l'esercizio finan-

ziario 2018 dell'Agenda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 agosto 2019

BARDI

(Omissis).

19R00351

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 12.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenda Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 7 agosto 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN
AGRICOLTURA (ALSIA)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenda Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura i fondi, nell'importo massimo di € 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenda Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura i fondi, nell'importo massimo di € 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021.



Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021 dell'Agencia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura, allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 agosto 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00352

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 13.

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 7 agosto 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966, 967 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi

alla intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa, e al documento di indirizzo di cui all'ordine del giorno n. 01/2019 della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome previsto al punto 2 dell'Intesa. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si rinvia ai documenti suddetti.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto della riduzione temporanea di cui all'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 10, recante integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata).

Art. 2.

Rideterminazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge.


2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati, al momento della prima applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base della Tabella B sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.



7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'art. 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 4 e 5 non trova applicazione la Tabella B di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 10 del 2017.

8. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3.

Montante contributivo

1. Il montante contributivo individuale è determinato sulla base dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.

2. Il montante contributivo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla misura della trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.

3. La contribuzione volontaria finalizzata al raggiungimento del minimo previsto per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è calcolata con riferimento alla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno della legislatura completata e si considera versata in pari data.

4. La quota di contributi a carico della regione è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere.

5. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.

6. Il montante contributivo determinato ai sensi dei commi precedenti è incrementato nella misura prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

7. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.

8. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.

9. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 5.

Decorrenza degli effetti

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2020.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Alla legge regionale n. 38 del 2002, con decorrenza dalla data di cui all'art. 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 3, 4 quarto e quinto periodo, 10, 13, 14, 15, 16 e 18 dell'art. 11;
- b) gli articoli 11 bis, 11-*quater*, 13, 14 e 17;
- c) i commi 1 e 2 dell'art. 18.

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 agosto 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00353



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 1 0 9 *

€ 2,00

